

## CXVIII.

## TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Comunicazione di una domanda d'interpellanza del senatore Devincenzi al ministro di agricoltura, industria e commercio sull'attuazione della legge sul credito agrario — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza — Approvazione degli articoli da 50 a 79 inclusive — Parlano intorno agli articoli 80 e 81 i senatori Boccardo, Marescotti, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il senatore Puccioni, relatore — Approvazione dei detti due articoli e dei successivi da 82 a 142, ultimo del progetto, dopo osservazioni su taluni di essi e specialmente all'art. 107, intorno al quale discorrono i senatori Bartoli, Canonico, Miraglia, Finali, relatore, ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Più tardi intervengono i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

**Comunicazione di domanda d'interpellanza del senatore Devincenzi.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza al signor ministro di agricoltura e commercio:

« Il sottoscritto intende muovere interpellanza all'onor. ministro di agricoltura e commercio sopra l'attuazione della legge del credito agrario.

« DEVINCENZI ».

Prego il presidente del Consiglio a voler comunicare al suo collega dell'agricoltura, industria e commercio questa domanda d'interpellanza.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Comunicerò al mio collega il ministro di agricoltura e commercio l'interpellanza, e, venendo al Senato, egli dirà se e quando potrà rispondere.

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza » (N. 135).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza di cui ieri furono approvati i primi 49 articoli.

Oggi passiamo al capo II « Degli esercizi pubblici ».

## CAPO II.

*Degli esercizi pubblici.*

## Art. 50.

Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

Avverto che nel testo è incorso un errore di stampa; laddove dice: « si vendano al minuto e si consumino », deve dirsi: « si vendano al minuto o si consumino ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 51.

La domanda è presentata al sindaco il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

(Approvato).

## Art. 52.

Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smerciano al minuto e si consumino vino, birra e altre bevande alcoliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non venga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Anche in questo articolo vi è un errore di stampa. Dove è detto: « si smerciano al minuto e si consumino », deve dirsi: « si smerciano al minuto o si consumino ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 53.

Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono va-

lidamente obbligarsi a termini del Codice civile e del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

La licenza sarà negata a chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi d'azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, dopo espiata la pena, per altrettanto tempo per quanto questa è durata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottenuta la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Innanzi tutto avverto che bisogna correggere un errore di stampa occorso nel primo comma di questo articolo; laddove dice: « a termini del Codice civile e del Codice di commercio », bisogna sopprimere l'*e* e sostituire un *o*.

Proporrei poi di sostituire al terzo comma una formola la quale pare alla Commissione molto più esatta:

« A chi fu condannato a pene anche minori per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi d'azzardo, per delitti contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo uguale alla pena espiata e in ogni caso per un tempo non minore di un mese ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore propone che il terzo comma dell'articolo 53 in discussione, restando nella sostanza quale è, sia mutato nella forma nel modo seguente:

« A chi fu condannato a pene anche minori per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi d'azzardo, per delitti contro il buon costume o

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo uguale alla pena espiata e in ogni caso per un tempo non minore di un mese ».

Domando all'onorevole ministro se accetta questa nuova redazione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 51.

La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel numero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

(Approvato).

Art. 55.

La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

(Approvato).

Art. 56.

L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'articolo 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di biliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

(Approvato).

Art. 57.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'eser-

cizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

(Approvato).

Art. 58.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere, in via amministrativa, un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle cattedre cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Ho chiesto la parola semplicemente per proporre al Senato la soppressione delle parole « in via amministrativa », le quali non hanno nessuna ragione di esistere in questo articolo.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa soppressione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con la soppressione proposta dal signor relatore della Commissione e accettata dall'onor. signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 59.

In occasione di feste, fiere, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi almeno la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 53 e 57.

PRESIDENTE. Parmi che in questo articolo si potrebbe sopprimere la parola « almeno ».

L'Ufficio centrale e l'onorevole ministro acconsentono a questa soppressione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per parte mia vi acconsento.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La buona condotta è il minimo che si possa chiedere, quindi la Commissione non ha nulla in contrario a che si tolga la parola « almeno ».

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 59 con la soppressione della parola « almeno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 60.

Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'articolo 53.

(Approvato).

#### Art. 61.

Gli albergatori, i locandieri e coloro che danno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 62.

Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale.

(Approvato).

### CAPO III.

#### *Delle tipografie e delle arti affini.*

#### Art. 63.

Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, senza preventiva

dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario e di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Il contravventore è punito a termine del Codice penale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sulla fine del primo comma, si dovrebbe dire invece di: « e di chi lo rappresenta », « o di chi lo rappresenta ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora ai voti l'art. 63 colla lieve modificazione proposta dal signor relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 64.

Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza o dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

(Approvato).

#### Art. 65.

Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e i manoscritti relativi a cose elettorali, ed affari commerciali e a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domanderei all'onorevole signor ministro se non crede opportuno che invece di: « cose elettorali » si dicesse « materie elettorali ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Accetto la proposta dell'onorevole relatore.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. A me sembra troppo generica la locuzione usata in quest'articolo, là dove si dice: « nessuno stampato o manoscritto può essere affisso, ecc. » senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Vi sono casi nei quali l'affissione o distribuzione torna utile e vantaggiosa alla popolazione come, per esempio, quella di un avviso, di una notificazione di un'Opera pia a ricevere sussidi e simili; e perchè l'assoggetteremo al beneplacito dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale per capriccio e velleità personale potrebbe anche ricusare la licenza?

Non pare alla Commissione che l'art. 65 dovrebbe essere temperato, e non prescrivere una disposizione cotanto assoluta?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Puccioni, relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Io credo poter affermare che quest'articolo è la esatta riproduzione dell'articolo che si contiene nella legge attualmente in vigore, salvo l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro e accettata dall'altro ramo del Parlamento, relativamente alle materie elettorali. Ora dunque l'obbiezione del senatore Cavallini mi pare che trovi una replica troppo facile. Egli dice che degli atti di cui ha parlato è necessaria la pubblicazione e che quindi essendo atti innocui inutile è chiedere la licenza.

Ma di questa innocuità chi ne potrà dar giudizio? Bisognerà pur vederli avanti che siano affissi al pubblico.

E appunto per questo si richiede la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, affinché essa possa esaminare se l'atto che vuole pubblicarsi per affissione può essere affisso.

PRESIDENTE. Non ci sono proposte?

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ho citato il caso dell'affissione d'un avviso da parte dell'amministrazione di un'Opera pia: potrei indicarne altri, quelli per la vendita o locazione all'asta pubbe' beni de' corpi morali, prescritta dalle leggi, da cui non si possa prescindere; ebbene, secondo l'art. 65 bisogna ottenerne l'autorizzazione. Ciò è proprio soverchio, ed in questa parte la legge sarà una lettera morta, come lo fu sin qui la legge attuale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Se le eccezioni si moltiplicano, finisce la regola. L'articolo, come benissimo disse il relatore, è una copia dell'art. 53 della legge vigente, nè più, nè meno. La legge vigente, poi, è una copia della legge del 1859. Dal 1859 in quà di questi pericoli non ce ne sono stati.

Senatore CAVALLINI. Non si è applicata la legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*... È stata applicata sempre, vale a dire, che da circa 30 anni, che la legge esiste, nessuno ha avuto ragione di lagnarsene.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 65, sostituendo alle parole: « cose elettorali », le altre « materie elettorali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 66.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 63 e 65, prima parte, è punito a termini del Codice penale.

PRESIDENTE. Prego l'on. relatore di por mente alla redazione di questo articolo, laddove dice: « degli art. 63 e 65, prima parte ». Che cosa s'intende per questa prima parte?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Queste parole: « prima parte » si possono togliere perchè poi vi è l'eccezione.

Nell'art. 65 vi sono due parti; nella prima vi è la proibizione; nell'altra c'è l'indicazione dei luoghi dove l'affissione deve esser fatta.

Ora non v'è nessuna ragione di richiamare

la prima parte, perchè la seconda non si può mai verificare.

PRESIDENTE. Allora le parole: « prima parte » rimangono soppresse. Accetta questa soppressione il signor ministro?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 66 sopprimendo le parole: « prima parte ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### CAPO IV.

##### *Delle agenzie pubbliche.*

#### Art. 67.

Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario. La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.

(Approvato).

#### Art. 68.

La licenza è personale e dura un anno.

Alla concessione e alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 53.

L'ultimo paragrafo del progetto ministeriale è soppresso?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. È soppresso, parlando pure di revoca nell'art. 53.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 68 nei termini nei quali è stato testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 69.

Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trenta, e, se ha aperto l'agenzia contro il divieto dell'autorità, con l'ammenda sino a lire cento.

(Approvato).

#### Art. 70.

Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro-giornale degli affari nella forma che sarà determinata dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Credo che in questo articolo sarebbe meglio dire: « nel modo che sarà determinato dal regolamento » invece che: « nella forma che sarà determinata dal regolamento ».

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 70 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 71.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 67 e 70 è punito a termini del Codice penale.

(Approvato).

#### CAPO V.

##### *Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.*

#### Art. 72.

Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di conciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cau-

tante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

(Approvato).

#### Art. 73.

La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando sieno idonei ad altri mestieri e alle persone pregiudicate e pericolose.

PRESIDENTE. Mi sembra che in luogo di dire: « persone pregiudicate e pericolose », si dovrebbe dire: « persone pregiudicate o pericolose ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Benissimo.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 73 con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 74.

Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'Italiani non regnicoli si applica l'articolo 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

(Approvato).

#### Art. 75.

Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere revocati in caso di abuso o per ragioni d'ordine pubblico.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Richiamerei l'at-

teuzione del signor ministro dell'interno sopra la forma di questo articolo.

In esso si parla di certificato d'iscrizione e di permesso a cui si riferisce l'art. 74; poi si dice: « potranno essere revocati in caso d'abuso, ecc. ».

Ora, il certificato d'iscrizione potrà essere ritirato, ma non revocato; è il permesso che potrà essere revocato.

Che significano poi le parole: « in caso d'abuso »? In che consiste quest'abuso? È difficile determinarlo.

Ad ogni modo si potrebbe dire: « potranno essere rispettivamente ritirati e revocati nel caso di abuso », o meglio usar la parola: « ritirati » nell'uno o nell'altro caso.

Se l'onor. signor ministro vi acconsente, la Commissione sostituisce adunque, nell'art. 75 ora letto dal signor presidente, alla parola: « revocati » l'altra: « ritirati ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Acconsento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 75, mutata la parola: « revocati » in quella di « ritirati ».

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 76.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 72 o 74 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'articolo 72, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso, di cui negli articoli precedenti.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Io proporrei, che, invece di dire: « nella stessa ammenda fino a lire cento », si dicesse: « soggiace alla stessa pena », poichè questa dicitura mi parrebbe più semplice.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa nuova dizione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. A me sembra che sarebbe meglio si rinunziasse alla nuova dicitura che propone la Commissione, perchè nello stesso articolo, al primo comma, si parla di ammenda di cinquanta lire. Nel secondo di lire cento.

Ora, dicendosi, secondo l'emendamento della Commissione, che si applicherà la pena « della stessa ammenda » si potrebbe supporre che si accenni al secondo comma; ma non sarebbe escluso in modo assoluto che si accenni alle diverse misure di ammende indicate nello stesso articolo, e cotesto non sarebbe il pensiero del legislatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Allora si può dire: « Soggiace alla stessa pena dell'ammenda fino a lire cento »...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Si potrebbe invece dire: « nella stessa ammenda sino a lire cento... »

Senatore PUCCIONI, *relatore*... Non ho difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Dunque resta inteso che si dirà: « nella stessa ammenda sino a lire cento », come è detto nell'articolo.

Pongo adunque ai voti l'art. 76.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 77.

Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza. L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra o vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperato cose preziose,

non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

(Approvato).

#### CAPO VI.

##### *Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.*

#### Art. 78.

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto, secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiarati sul libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

(Approvato).

#### Art. 79.

I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni intervenute.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Senatore FERRARIS, *della Commissione*. La Commissione propone che invece di: « intervenute », si dicesse « sopravvenute ».

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 79, che ho letto colla sostituzione della parola: « sopravvenute »,

come propone la Commissione, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

##### CAPO I.

##### *Dei mendicanti.*

##### Art. 80.

Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicanti è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita ai termini del Codice penale.

Il senatore Boccardo ha facoltà di parlare.

Senatore **BOCCARDO**. Siccome le brevi osservazioni che avrei in animo di sottoporre all'attenzione del Senato riguardano tutta la materia della mendicantia, io chiedo anzi tutto all'onorevolissimo signor presidente la permissione di alludere, nelle poche mie parole, anche agli articoli immediatamente successivi all'art. 80, trattandosi di materie molto connesse.

Ora questi articoli si riferiscono a due ben distinte questioni. Vi è dapprima una questione di vera polizia, di pubblica sicurezza, che è risolta dall'art. 80, là dove si vieta la mendicantia.

È una questione di decenza e di sicurezza in tutti i paesi civili, ed è giusto e desiderabile che la mendicantia sia efficacemente repressa.

Ma vi è poi un'altra ben più grave questione, la quale non è che in parte questione di polizia e di pubblica sicurezza, e nella parte sua principale diventa questione di pubblica economia, anzi di economia sociale; ed è la questione della carità legale, perchè bisogna chiamare le cose col proprio nome; questione che è, se non interamente risolta, certo apertamente posta e in molta parte risolta dagli articoli 81 e 82.

Ora, se per rispetto alla prima di queste questioni non sorge nell'animo mio, e credo nell'animo d'alcuno, dubbio di sorta sulla con-

venienza e sull'opportunità del divieto, grosse, enormemente grosse sono invece le obiezioni che possono farsi invece al modo in cui è posta la seconda parte del problema. Io non ho certo in animo di rifare per la millesima volta la discussione dei limiti, entro i quali deve esercitarsi l'azione delle pubbliche autorità e principalmente l'azione eminente dello Stato per rispetto al sussidio dovuto all'indigenza.

Io rispetto troppo i miei colleghi per far loro il torto di supporre che ignorino l'immensa letteratura creata dallo studio di questo problema.

Io quindi sarò brevissimo, tanto più che nell'altro ramo del Parlamento la questione è stata così ampiamente svolta che forse si sente meno il bisogno di ritornarvi sopra minutamente.

Vi sono però alcuni punti sui quali io sento il dovere, non foss'altro come molto modesto, ma vecchio e appassionato cultore degli studi di economia sociale, di pregare il Senato di portarvi la propria attenzione.

Tutte le volte che si affaccia il problema del pauperismo, il legislatore versa in un angusto e pericoloso bivio.

Da una parte chiunque abbia viscere di carità non può intieramente disinteressare lo Stato e consigliargli l'astensione assoluta.

Lo Stato moderno, soprattutto quale lo hanno fatto tanti secoli di esperienza e di civiltà, non può rimanere indifferente, non fosse altro per cura della propria conservazione, davanti alla triste schiera dei mendicanti e degli inabili al lavoro. Ed io non sarei mai quell'economista senza cuore e senza animo che vorrebbe imporre allo Stato di starsene impassibile spettatore delle incolpevoli sofferenze dei poveri onesti ed impotenti.

Dall'altra parte però le Signorie Loro m'insegnano, e me lo insegna l'autorità della storia, che tutte le volte che gli Stati sono entrati in questo intricatissimo problema, sono riusciti, quasi sempre, ad una meta ben diversa da quella che si proponevano di raggiungere. Volevano lenire le sofferenze sociali, e per effetto della stessa loro legislazione e dello stesso loro intervento moltiplicavano il numero dei sofferenti.

Chi semina l'imprevidenza raccoglierà la miseria.

Voi non avete bisogno, signori senatori, che

io ricordi le tristi pagine della storia di quella che fu chiamata in Inghilterra la *legge dei poveri*, emanata nel quadragessimoterzo anno della regina Elisabetta.

Per oltre un secolo, la tassa dei poveri che caricava le parrocchie del mantenimento degli indigenti, non gravò il bilancio inglese se non di una somma che non arrivò mai a toccare il milione annuo di lire sterline.

Ma poi allo svolgersi della industria moderna e delle sue crisi concomitanti, soprattutto al sopravvenire delle guerre della fine del secolo passato, il numero della poveraglia si moltiplicò per guisa che la tassa che lo rispecchiava andò grado grado espandendosi, ed al fine del secolo scorso già ingoiava l'equivalente di cento milioni di nostre lire; e nel 1818 si toccò la cifra di 200 milioni. Talchè, a misura che lo Stato profondeva tesori per sanare la piaga, la piaga con inesorabile progressione si andava mau mano diffondendo, e minacciava di incancrenire il corpo sociale.

E voi non avete mestieri che io rammenti come questo pericolo, col quale tutti i legislatori inglesi dal principio del nostro secolo si trovarono a lottare, adducesse a quella riforma del 1834, la quale, modificando la legge originaria di Elisabetta, sostituiva al diretto e gratuito sussidio della elemosina parrocchiale il ricovero nelle case di lavoro (*Work-houses*); e vive ancora il ricordo delle ripugnanze e delle ostilità con le quali al principio la popolazione indigente accolse questa riforma, vedendo nelle case di lavoro una specie di punizione di un delitto non suo, una crudele repressione del semplice ed incolpevole fatto della miseria.

Ma a breve andare le case di lavoro riboccarono ogni giorno più di ricoverati, e il peso finanziario si venne aggravando per guisa da minacciare seriamente le forze colossali della ricchezza britannica, tanto che gli editti di riforma si contano quasi cogli anni.

È un'idra dalle cento teste questa del pauperismo, contro la quale pur troppo il legislatore si palesa il più delle volte impotente. E ad ogni obolo che egli getta per placarla, egli si vede sorgere intorno nuove schiere di bisognosi.

Io non ho certo in animo di creare difficoltà e di opporre ai nobili desiderî ai quali si è ispirato il signor ministro degli interni le fredde

ed antipatiche considerazioni di quella povera scienza economica che oggi riconosco anch'io patire un'eclisse che però io affermo momentanea, perchè ho la certezza che qui come sempre *multa renascentur quae jam cecidere*.

E se i principî di questa nobile disciplina oggi sembrano caduti in oblio, io, lasciatemi, o signori, questa innocente consolazione, io ho la sicurezza profonda che fra non molto si riaffermeranno; ma ripeto non voglio di ciò intrattenervi.

In nome di questi principî sarebbe qui pedanteria suscitare difficoltà ed opporre sistemi a sistemi. Io ho bensì vagheggiato un concetto che avrei con entusiasmo veduto abbracciato ed attuato dalle mani potenti di Francesco Crispi. Io vagheggiavo l'idea di una radicale riforma della nostra beneficenza, riforma la quale cominciasse dalle Opere pie, anzi cominciasse più in là, avesse principio dal rendersi esatta ragione (esatta per quanto è possibile) del male a cui si tratta di riparare.

Era il primo passo che conveniva di fare: il rendersi conto del numero vero di poveri ai quali la società deve apprestare soccorso. E per quanto le cifre statistiche possano essere controverse, i mezzi che abbiamo oggi e di cui oggi dispone il Governo sono abbastanza potenti per far concepire legittima la speranza di poter trovare con una grande approssimazione questa cifra.

Fatto ciò, occorreva rendersi conto dei mezzi coi quali realmente la beneficenza poteva e potrà affrontare il morbo non già per guarirlo radicalmente (il che non è sperabile) ma per attenuarlo senza pericolo che il farmaco si convertisse in veleno. Allora io concepivo lusinga che in una legge, come oggi si dice con parola poco esatta, *sociale* (dico poco esatta, perchè sociali sono veramente tutte le leggi) si potesse provvedere stabilmente a questo problema.

Non lo si è fatto e io non indago il perchè. Capisco le enormi difficoltà contro le quali l'Amministrazione trovasi a lottare; essa, che vede dal fastigio della piramide tutte le questioni sociali, ha il diritto di essere libera del tempo e dell'ordine nel quale intende di risolverle. Non è un privato studioso che possa imporre le sue idee e il momento di attuarle.

Comunque, non lo si è fatto; si è preferito affrontare il problema così per incidenza, di

sbieco, di seconda mano, in una legge di polizia. E sia pure.

Ma allora affrontiamolo davvero questo problema, ponendoci in grado di risolverlo bene.

Ora a me sembra che, come è posto, il problema non si risolve; sembra a me che l'Italia avrà con questo sistema una nuova e forse aggravata edizione di quella storia di conati impotenti contro il pauperismo, che ci porgono non solo le istituzioni inglesi, delle quali ho parlato pocanzi, ma, eziandio antiche istituzioni italiane che provocarono le pagine eloquenti di un libro oggi pur troppo dimenticato, ma ricco di grande e peregrina sapienza: voglio dire del libro di frate G. M. Ortes. Io temo che col sistema che ora vuoi inaugurare, per un indigente che si soccorrerà, vedremo sorgere cento indigenti.

E mi permetta l'onorevole relatore della Commissione, mi permetta la stessa Commissione di cui io ammiro sempre la sapienza, che io sottoponga loro un dubbio che mi punge l'animo. Io temo che il sistema che essi hanno introdotto in questa legge coll'intento nobilissimo di migliorare la originaria proposta, quale è venuta dall'altro ramo del Parlamento, ci addurrà invece (desidero di non essere profeta) a conseguenze di gran lunga peggiori. Qual è il sistema adottato dalla Commissione? Se ben l'ho inteso, il sistema è questo: l'obbligo del sussidio peserà in prima linea sopra le Congregazioni di carità e sugli istituti elemosinieri, quando non abbiano scopi speciali, e, aggiunge la Commissione, quando i loro fondi non siano destinati direttamente a spese di culto, di chiese e di templi. Quando manchino i sussidi di questi enti morali, sarà chiamato a fornirli il comune; e se il comune si palesi impotente, lo Stato.

Ora, o signori, o io m'inganno a partito, o questo sistema va a ritroso di una di quelle leggi storiche, le quali hanno non minore valore delle leggi sperimentali nelle scienze di osservazione.

La legge è questa.

Il pericolo dell'imprevidenza si fa tanto maggiore e tanto più grave, quanto più è lontano l'ente sussidiante dall'indigente sussidiato. In altri termini, se voi correte il rischio come uno, quando il sussidiante è la Congregazione di carità del luogo, voi correte un rischio che non sarà più come uno, ma che dovremo innalzare

ad una assai elevata potenza quando il sussidiante è lo Stato.

L'ente sussidiante elemosiniere che da vicino, e per proposito unico suo, deve invigilare il bisogno, provvede ad accertarsi, e ne ha i mezzi, che si tratti realmente di vera inabilità al lavoro, provvede efficacemente a difendersi contro la speculazione del mendicante di professione; ma quando chi sussidia è così lontano, com'è lo Stato, quando chi sussidia ha sulle braccia ben altre ed urgenti questioni da risolvere tutti i giorni e tutti i minuti d'ogni giorno, oh allora la fiducia che ha il mendicante di professione, di poter gabbare il pubblico, raggiunge le proporzioni dell'infinito.

Ora ecco ciò che io prevedo e temo.

Congregazioni di carità non ne abbiamo molte; non opulenti.

So bene che, come accade in queste tenebrose regioni della statistica elemosiniera, si sono talvolta esagerate molto le cifre dei redditi delle istituzioni benefattrici; e nel pubblico, specie nel popolino, corrono fantastiche visioni di miliardi che, forse alla liquidazione diventerebbero appena milioni.

Ma è certo, comunque, che la maggior parte di queste istituzioni benefattrici, delle quali è vero che il paese abbonda, si troveranno molto liete di potersi esonerare sull'ente che immediatamente le avalla, sul comune, del loro obbligo; e non dubitate che troveranno, gli abili amministratori, il mezzo d'entrare pel rotto della cuffia nell'esenzione che aprite loro col vostro articolo. Chi sa dirmi quante spese di culto e di chiesa s'inventeranno, per dimostrare la deficienza di mezzi a sussidiare e mantenere i mendichi?

E qui si chiamerà in causa il comune; quel povero comune di cui risuonano ancora in quest'aula i lamenti fatti nelle passate nostre adunanze. Ma come volete che la maggior parte dei nostri comuni possa seriamente addossarsi il carico del pauperismo reietto dalle Opere pie? Tutti i comuni vi proveranno assai facilmente che essi sono nell'impossibilità di farlo.

Basterà che vi dimostrino che hanno già ecceduto l'aliquota dei centesimi addizionali, e sarà legalmente accertato che il comune è *functus munere* e completamente disinteressato nella faccenda.

Ed allora sottentra chi?

Il gran mendico, signori, lo Stato.

Io non amo guari il socialismo di Stato, lo dico francamente, ma l'amo anche meno quando si tratta di uno Stato che non è ricco.

Io capirei il prometter largo in chi avesse certezza di possedere i mezzi per adempiere alle sue promesse; ma il largo promettere mi sembra doppiamente pericoloso, quando si tratta di uno Stato che è tutt'altro che opulento. E allora che cosa avremo fatto noi?

Avremo suscitato indefinite speranze, creato pericolose illusioni, favorito l'imprevidenza, senza poi soddisfare al compito che ci saremo assunto. Badateci bene, signori senatori, io lo dico nella convinzione profonda dell'animo mio, il pericolo di sostituire la provvidenza alla previdenza è molto grande dappertutto, perchè è nella natura umana il cercare di esonerarsi dalla propria e personale responsabilità; ma questo pericolo è a mille doppi più grande nelle nostre popolazioni meridionali e cattoliche, nelle quali operano mille palesi ed occulte influenze di clima, di atavismi, di tradizioni, di consuetudini, di pregiudizi, a creare un ambiente in cui facilmente si sviluppa questa mala pianta della imprevidenza che si scarica della responsabilità individuale sopra la responsabilità collettiva.

Ora, a me pare che la Commissione, sotto questo rispetto, me lo permetta con tutto l'ossequio che io sento per gli uomini che ne fanno parte, abbia non migliorato ma peggiorato il testo primitivo della legge; perchè anzitutto ha esonerato dall'obbligo quegli enti locali i quali possono provare che i loro fondi sono destinati ai molto elastici ed indefiniti bisogni del culto, della chiesa, del tempio.

Noi dobbiamo prepararci a vedere il più delle volte avallato l'obbligo al comune, che, come ho già detto, saprà facilmente esonerarsene a volta sua. Talchè, in ultima analisi, quello che sarà chiamato a pagare è lo Stato, è il povero Pantalone.

A me pare che veramente tutto ciò sia troppo pericoloso.

Non ardisco di proporre un emendamento, ma mi limito a pregare la Commissione di voler considerare se, allo stato attuale delle cose, non convenga meglio adottare il testo dell'art. 81 quale ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

Neppure di quell'articolo io sarei entusiasta; poichè, ripeto, io avrei affrettato coi voti la previa e necessaria riforma delle Opere pie, e il riordinamento radicale e completo di tutto il sistema della pubblica beneficenza. Ma, tra l'articolo del progetto originario, che creava un vero e serio obbligo negli istituti elemosinieri, e l'articolo nuovo che ci propone la Commissione e il quale avrà per effetto di addossare tutto il carico allo Stato, io non esito un istante a preferire il primo, perchè mi sembra meno pericoloso e meno fecondo di quelle gravi conseguenze sulle quali ho richiamato l'attenzione del Senato.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. Io stesso, quando ho letto questo articolo concernente la mendicità, mi sono domandato se esso non ci condurrà alla carità legale, questione troppo sproporzionata per essere trattata in una legge di pubblica sicurezza e di polizia, la quale non ha un patrimonio ed è una forza negativa. La polizia non fa che proibire, e se ordina, bisogna che trovi altrove i mezzi per sostenere i propri ordinamenti. Ma poi, riflettendo, non mi sono tanto impressionato come l'onor. preopinante.

A me è sembrato che l'argomento sia molto più ristretto di quello che ci appalesa il grande argomento della carità legale: e che si restringa ad un fatto esistente al quale è già provveduto. Infatti, la società nemmeno adesso tollera che nessuno muoia, nessuno sia torturato dall'indigenza; solo che l'aiuto che la società dà all'indigenza è indisciplinato e male composto. Onde trovo giusto che una volta che si parli dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, si venga anche al pensiero di riordinare la mendicità, la quale, in fondo, turba più che la società, il cuore, l'anima e gli occhi. Le persone, oggi educate civilmente, non possono vedere nessuno torturarsi nei dolori, fossero pure apparenti. Dunque ho dedotto che si possa realmente dare un ordine alla mendicità.

Solo mi trovo davanti a due progetti, i quali meritano una certa comparazione, anche per rispetto ai nostri mezzi finanziari.

Noi abbiamo l'articolo, come notava l'onorevole preopinante, che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, nel quale articolo si pone assoluto il principio di abolire la mendicità.

Abbiamo un articolo della nostra Commissione, il quale invece non presenta che un provvedimento condizionato.

Col primo l'abolizione della mendicizia in tutto il Regno, col secondo l'abolizione parziale soltanto in alcuni luoghi.

Ora io domando: mentre vediamo che un gran popolo presso di noi sta per provvedere a tutti gli operai inabili al lavoro, noi non saremo capaci di provvedere a questi mendicanti inabili al lavoro, che si gettano sulla strada all'accattonaggio?

Sarebbe veramente umiliante, se non dovessimo provare che almeno questo così ristretto provvedimento è possibile presso di noi.

E mi volgevo alle finanze comunali e provinciali e ai Luoghi pii.

Infatti dagli enti ora esistenti si destina già alla beneficenza, tanto da poter, a mio avviso, provvedere alla mendicizia.

E stiamo fermi alla mendicizia: perchè non discutiamo oggi di altri e gravi argomenti sociali, che forse dovranno pur venire innanzi in appresso; poichè la società ci sospinge, e le moltitudini laboriose vogliono sapere quale sia il loro destino, non solo nell'altro mondo, ma il destino in terra, e vogliono sapere come moriranno conoscendo come sono nate.

Luoghi pii, comuni ed infine lo Stato. Ma io sono dell'avviso del preopinante: guai se il provvedimento delle mendicizia dovesse arrivare allo Stato. Lo Stato oggi si vorrebbe trascinare alla mercede delle moltitudini, e non si può prevedere fin dove arriverebbero i sacrifici.

Ma non credo necessario arrivare fino allo Stato.

I comuni hanno già nei loro bilanci per venti milioni e tante centinaia di mila lire per la beneficenza, e le provincie per diciannove milioni e tante centinaia di mila lire.

Ecco 40 milioni già iscritti nei bilanci comunali e provinciali, a cui sono da aggiungere i Luoghi pii per 50 milioni di rendita. Presso a 100 milioni. Ma come spesi? Non voglio rispondere che sono spesi a creare dei poveri. In vero risponderò che qui vi è un quesito, non economico, nè finanziario, ma puramente amministrativo. E aggiungerò: spendete meglio, e coi 100 milioni predetti troverete i fondi per la mendicizia.

Infatti a questo patrimonio grandioso della

nostra beneficenza manca finora un'organizzazione adeguata, e vi sono istituzioni vecchie che hanno bisogno di essere trasformate, perchè rappresentano la vecchia società la quale deve essere trasformata nella società nuova.

Ecco lo studio che voglio inculcare col mio discorso: poichè credo che non sia d'uopo di aggravare nè comuni, nè provincie, nè Stato più di quello che lo siano ora. Basterà uno studio ben fatto, per raggiungere il nostro scopo, si tiene a fronte dei grandi fini che ci propongono oggi i problemi sociali. Problemi grandi, e che troveranno indubbiamente una soluzione, perchè dove è l'uomo socievole vi è produzione, e dove è la produzione vi è modo di provvedere al lavoro e all'esistenza degli individui.

Di fronte al patrimonio della nostra beneficenza vi sono degli obblighi imposti da tavole di fondazione, imposti da esigenze sociali, da cui non possiamo esimerci. Cito per esempio la spedalità, ma essa invero è piuttosto per diminuire, poichè abbiamo oggi leggi igieniche previdenti che diminuiranno le malattie. Abbiamo i medici condotti, i quali tratterranno una quantità d'infermi dall'andare agli ospedali.

Cito gl'istituti educativi: cioè i convitti che sono stati ideati nel medioevo e dalla religione sono stati moltiplicati.

E anche questi dovranno circoscriversi. In fine si accrescerà invece il cumulo della beneficenza elemosiniera. Ed è questa, io dicevo, che conviene volgere al problema dell'abolizione della mendicizia.

Poichè la mia conclusione è questa: noi non trattiamo un problema sociale, bensì un semplice problema amministrativo. E mi duole che la Commissione siasi allarmata della proposta del Governo al punto da trasformare il progetto dell'abolizione della mendicizia in un provvedimento casuale e condizionato; poichè se l'onorevole preopinante ha veduto in questa legge il principio della beneficenza legale, e quindi il principio della tassa dei poveri, io invece non ci vedo che un mezzo per invitare la pubblica Amministrazione a dare un assetto e una direzione migliore a tanti patrimoni della nostra beneficenza, finchè valga almeno a sbandire il lurido accattonaggio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori. È un argomento abbastanza importante e delicato quello della mendicizia; ma s'ingannano coloro i quali credono che questo problema si voglia risolvere con la legge di pubblica sicurezza.

Il tema, come è contemplato nel nostro progetto, è limitato.

Nella legge del 20 marzo 1865 è proibito di mendicare per le strade agli inabili al lavoro, se non siano autorizzati specialmente dai funzionari della pubblica sicurezza.

Con la nuova legge, l'accattonaggio legale sarà interdetto; ed il sostentamento che gli inabili al lavoro ricevevano mendicando ha dovuto trovarsi con un altro sistema, sul quale studiò prima il Ministero, poscia la Camera dei deputati e finalmente la Giunta senatoria, la quale vi ha portato alcune modificazioni che io ho volentieri accettate. E le ho accettate perchè trovo che il modo come essa negli articoli 80, 81 e 82 ha trattato la grave materia, ha, per così dire, completato il concetto a cui io mirava nel proporre al Parlamento le disposizioni che furono dalla Camera adottate.

Si comincia innanzi tutto a stabilire che, dove è un ricovero di mendicizia, non è permesso di mendicare. Dove manca il ricovero di mendicizia è vietato pure di mendicare; ma a mantenere il povero si prescrivono norme speciali, disciplinando questa materia in guisa che egli abbia i mezzi di vivere.

Non credo dover ripetere qui quali e quanti siano gli inconvenienti della legge sull'accattonaggio autorizzato. I 12,348 accattoni autorizzati vivono della pubblica carità; ma non tutti sono inabili al lavoro. Nessuno poi potrà dire che questo sistema non sia incivile, e direi anzi di più: è un fastidio continuato, in certe città, il vedersi assaliti da individui i quali vi assediavano chiedendo l'elemosina; il che, non solo riesce increscioso ai cittadini, ma pei forestieri, che anch'essi ne soffrono, è il segno della nessuna previdenza da parte del Governo, il quale in verità dovrebbe, innanzi tutto, occuparsene.

In Francia, in una legge speciale del 1793, non solo si vietò la mendicizia per le strade, e si prescrisse che coloro i quali mendicavano venissero rinchiusi in ricoveri specialmente stabiliti, ma si andò oltre e si elevò a reato l'as-

sistenza al mendicante per le strade; ed il cittadino che dava l'elemosina era punito col carcere.

Noi certamente non andiamo a cotesti atti, che io chiamerò di violenza legale. Noi, ammesso il principio che la pubblica mendicizia sia proibita, stabiliamo le norme necessarie acchè si provveda all'esistenza di cotesti individui.

Sarebbero una iniquità il divieto e la punizione della mendicizia, se non si provvedesse alla vita di tanti infelici. Quindi abbiamo cominciato (parlo del sistema senatorio) dal far concorrere a cotesta opera di carità le Opere pie, le Congregazioni di carità e le Confraternite che esistessero nel comune a cui appartiene l'individuo inabile al lavoro. Certamente, di questi istituti non ne mancano nelle principali città d'Italia, soltanto non sono abbastanza disciplinati da poter provvedere a tutte queste necessità sociali. Ebbene, noi col nostro sistema ce ne varremo, e cureremo una piaga, la quale, lo ripeto, è vergognosa per un paese civile.

Viene poi in soccorso il comune, ove manchino cotesti enti morali, ed ove il comune non possa, appunto perchè il suo bilancio sia in condizioni tali da non poter sopportare nuovi tributi, vien sostituito lo Stato.

L'on. Boccardo si dolse di questa ultima disposizione, e vide in essa risorgere la mendicizia legale e la legale carità, dimenticando il tema che ci preoccupa e credendo che, pel fatto che lo Stato possa essere chiamato a provvedere agli inabili al lavoro, ove le opere pie e i comuni non bastino, la mendicizia crescerebbe.

Ebbene, io credo il contrario. Lo dissi alla Camera e lo ripeto qui: i 12,348 mendici legalizzati rappresentano un numero superiore al reale. È facile ai funzionari di pubblica sicurezza di dare il permesso onde accattare per le strade; non ci mettono nulla del loro. Ma, quando con la legge che discutiamo saranno obbligati a chiedere la prova circa l'inabilità dell'individuo al lavoro, allora diminuirà di molto questa classe d'indigenti.

Aggiungete poi, che colle società d'assicurazione, che in molti dei nostri paesi si sono già istituite, tutti gli operai i quali, per ragione del lavoro, sono divenuti inabili, saranno mantenuti dalle società medesime, e quindi il numero di inabili al lavoro cui provvedere verrà man-

mano diminuendo, di guisa che il carico che o il comune o lo Stato dovrà sopportare non sarà mai grave come sembrerebbe all'onor. senatore Boccardo.

Del resto, lo ripeto, dovendo mettere una sanzione al divieto dell'accattonaggio legale, dovendo l'accattonaggio essere punito come un reato, bisogna trovare un rimedio a cotesta calamità sociale. Quando ad un inabile al lavoro avete dato i mezzi per essere sostenuto, vien come conseguenza che, ove egli non ne profitti, offende la legge e però l'atto suo costituisce un reato.

Certo con questa disposizione non è risolto il gran problema della mendicizia. La risoluzione è rimandata ad una legge che non potremo tardare a presentare al Parlamento, ed è quella del riordinamento delle Opere pie. Allora tutte queste quistioni saranno esaminate e sciolte, e potremo farlo in un modo radicale. Oggi però limitiamoci al fatto speciale dei mendici per inabilità al lavoro; non allarghiamo il tema del nostro dibattito. Restringendoci a questi, io sono convinto che gli oratori i quali hanno preso parte a questa discussione, nonchè tutti gli altri senatori, non potranno trovare un provvedimento migliore di quello che da noi è stato proposto e che speriamo sarà da voi votato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onor. relatore della Commissione.

Senatore **PUCCIONI**, *relatore*. Mi corre il dovere di dire poche parole intorno a questo grave argomento; e me ne corre il dovere per le osservazioni e le censure che al sistema della Commissione ha fatto l'onorevole senatore Boccardo.

Io non entrerò nella questione di principio.

La Commissione nella sua relazione ha accennato a molti fra i timori e fra i dubbi ai quali l'onor. Boccardo ha fatto allusione nel suo discorso.

Ma essa trovavasi in una condizione assai delicata quando aveva innanzi a sé un progetto ch'era stato, con quel calore che gli è tutto proprio, sostenuto innanzi all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole ministro dell'interno; e quando a codesto progetto l'altra Camera aveva dato il suo assenso.

A noi pareva e pare che non si addica ad una Commissione incaricata di riferire a questa

Assemblea sul presente disegno di legge, di rifiutarsi a studiare la questione in quei ristretti limiti ne' quali la pose l'onorevole ministro dell'interno all'altra Camera, e nei quali l'ha posta in questo recinto.

E accingendoci a studio siffatto, noi ci siamo dovuti convincere che la questione stessa poteva e doveva esaminarsi sotto un duplice aspetto.

In un aspetto, dirò così, politico, in relazione cioè alla sicurezza sociale, che è l'argomento preso più specialmente di mira in questo progetto di legge; e in un aspetto giuridico, inquantochè trattavasi di determinare cui dovesse gravare l'onere della spesa del mantenimento di coloro che sono dichiarati inabili al lavoro.

Ora la questione giuridica, che a noi pareva non potesse essere negletta, di fronte all'altra di sicurezza pubblica, ci ha condotto a sostituire al sistema proposto dal ministro all'altra Camera e dall'altra Camera approvato, un altro sistema che, ce lo perdoni l'onor. Boccardo, malgrado le sue osservazioni, ci pare a quello preferibile.

Il sistema ministeriale era questo: si faceva una graduazione di enti i quali erano obbligati a provvedere al sostentamento degli inabili al lavoro; e questa graduazione era fatta in guisa tale e con tali formule concepita che, quando il primo ente — ch'era la Congregazione di carità — avesse potuto a quest'onere far fronte, le rendite sue dovevano in quello essere interamente impiegate, ed ove non lo potesse interamente, allora venivano le Opere pie elemosiniere, e poscia venivano le Opere pie non aventi scopo di speciali beneficenze.

Ora dinanzi a codesta proposta parve a noi che al concetto della graduazione meglio corrispondesse quello di un concorso o di un contributo; ed è perciò che si volle che questi enti non venissero chiamati isolatamente, e ognuno di per sé stesso a sostenere l'onere della spesa, ma che tutti concorressero a sopportarlo in proporzione degli averi.

Ci pareva e ci pare questo nostro sistema più giusto; perchè trattandosi di enti i quali, indipendentemente dagli scopi speciali di beneficenza, aveano un fine di carità generale, a questo fine non si contraddiceva chiamandoli tutti a contribuire a spese siffatte, invece di

farle gravare sugli uni piuttosto che sugli altri.

Questo è il concetto che ha informato i nostri emendamenti.

E a nome della Commissione credo di poter rendere omaggio all'onor. ministro dell'interno per lo spirito di conciliazione che egli ha portato in questa grave e delicata disamina nella quale ci troviamo facilmente concordi, perocchè l'onor. ministro dovè facilmente comprendere come, traducendo in legge le primitive sue proposte, si andava incontro al pericolo di stemmare assolutamente le forze di taluni degli enti chiamati a sostenere le spese, e di renderli inabili al fine cui erano destinati.

Sorgeva però un'altra questione e questa era strettamente giuridica; quella delle confraternite.

Io ho accennato nella mia relazione che intorno a cotesto punto di controversia vi era un precedente legislativo che non poteva nè doveva dissimularsi. E questo riscontravasi nelle esplicite dichiarazioni contenute nel n. 6 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, col quale si riserbava esplicitamente ad una legge speciale ogni provvedimento sulle confraternite.

Ora, o signori senatori, chi volesse riandare la discussione che ebbe luogo nel 1867, e segnatamente nelle tornate del 17 e 18 luglio innanzi alla Camera dei deputati, vedrebbe qual fu la ragione di quella riserva e come da tutti si riconoscesse come la questione delle confraternite avesse un carattere e una importanza giuridica che non poteva risolversi senza un provvedimento speciale.

La Commissione parlamentare che riferì su quella legge, molto più fortunata di quella in nome della quale io parlo, perchè ebbe a relatore il mio onorevole amico, il senatore Ferraris, aveva proposto che alle confraternite si applicasse la disposizione dell'art. 1 della legge stessa, per il quale era stabilito che cessavano di essere riconosciuti come enti morali gli enti enunciati nell'articolo indicato, e fra questi, l'ho già detto, le confraternite erano comprese.

Sorse a combattere questa proposta l'onorevole deputato Pisanelli e dimostrò come le confraternite avessero un carattere loro proprio, inquantochè non potesse affermarsi in modo positivo se fossero dirette unicamente a scopo di culto; egli osservò che avevano un carat-

tere misto e che ritraevano da un lato degli istituti aventi per iscopo il culto, e dall'altro degli istituti aventi per iscopo la beneficenza.

Quindi il Pisanelli propose che si sospendesse ogni deliberazione e che ogni provvedimento fosse rimandato ad una legge speciale.

Per quanto nella Camera dei deputati in quel tempo cotesta riserva messa innanzi dal Pisanelli trovasse avversari, è opportuno ricordare come ebbe un autorevole propugnatore nel compianto Rattazzi, il quale era allora presidente del Consiglio dei ministri.

Il Rattazzi sostenne che, appunto per la natura e per lo scopo speciale di coteste personalità giuridiche, non potevano alle medesime accomunarsi ed estendersi quelle disposizioni che si volevano sancire per tutti gli altri enti aventi oggetto di culto. E la Camera e poscia il Senato assentirono nella riserva di speciali disposizioni dal Pisanelli proposte.

Ora, di fronte a cotesto precedente, la Commissione vostra come avrebbe potuto accettare puramente e semplicemente le disposizioni del progetto dalla Camera approvato?

A noi parve che non si potesse, nè si dovesse con un tratto di penna togliere a cotesti enti quella personalità giuridica, quel carattere di enti o di persone morali che avevano, e che molto meno si potesse disporre con una prescrizione legislativa, che chiamerò occasionale, del patrimonio loro.

Ci parve invece che si potesse conciliare la riserva che è stabilita nella legge del 1867 con una disposizione, la quale, senza ferire la personalità giuridica dell'ente, e senza incamerarne tutte le rendite e senza distrarre interamente coteste rendite dallo scopo speciale cui erano destinate, potesse nel tempo stesso far servire una parte delle medesime a quel fine santissimo che la legge attuale si è proposta.

Ed ecco, come noi, non potendo dimenticare che questi enti avevano in parte il carattere di enti di culto, e in parte quello di beneficenza, abbiamo fatto una proposta alla quale ha assentito anche il signor ministro dell'interno; proposta, lo noti bene l'onor. senatore Boccardo, che non è così sfrenata, così illimitata come egli suppone; perchè la deduzione dal contributo di quelle rendite che riguardano il culto, da noi ammessa, è ristretta a quelle unicamente necessarie al culto stesso, non in genere,

si noti bene, ma al culto della chiesa o del tempio.

Abbiamo preferito questa formula, anche per un'altra ragione, cioè perchè nella realtà delle cose sta, che moltissime di coteste confraternite provvedono al culto speciale di certe chiese e a necessità alle quali bisognerebbe trovar altrimenti modo di soddisfare, quando si volessero da cotesti oneri le confraternite stesse affrancare.

Ora in una legge, che, intendiamoci bene, non scioglie la riserva contenuta nella disposizione dell'articolo primo della legge del 1867, noi non potevamo spingerci più oltre, e dovevamo anzi tenerci paghi di questo primo passo che facevasi nella soluzione della questione.

Ecco adunque la ragione dei nostri emendamenti, ed ecco dimostrato come la disposizione di cui ragiono non apre il varco a tutti quei pericoli a cui accennava l'onor. Boccardo.

Ancora un'altra parola, ed avrò finito di tediarvi il Senato.

L'onorevole senatore Boccardo si preoccupava, e tale preoccupazione, diciamo francamente, l'ebbe anco la Commissione, del gran numero degl' inabili al lavoro, di cui lo Stato, che è l'ultimo chiamato a sostenere la spesa, dovrà assumersi il mantenimento.

Io credo che a questa obiezione abbia risposto, e molto efficacemente, l'onorevole ministro dell'interno, il quale mi permetterà che alle sue considerazioni un'altra io ne aggiunga a conforto di quanto ho detto.

Io penso che il numero degl' inabili al lavoro che dovranno essere mantenuti non crescerà per effetto di questa legge. E non crescerà per una ragione; perchè vi ha qualche cosa che nella natura dell'uomo ha sempre una grande preponderanza, voglio dire il sentimento della libertà individuale.

Orbene, quando molti di questi folti mendicanti, che potrebbero con qualche lavoro proficuo trovare occupazioni e provvedere così al loro sostentamento, sapranno che l'autorità di pubblica sicurezza li arresterà e li porterà all'ospizio di mendicità, crediate, signori, che molti studieranno di sottrarsi e si riconosceranno abili al lavoro, perchè loro tornerà più utile e comodo esser fuori dell'ospizio piuttosto che entrarvi, essendo ormai dall'esperienza accertato esser maggiore il desiderio della libertà

piuttosto che quello di avere sostentamento in luogo chiuso.

Quindi io credo che a tutte quelle considerazioni che opportunamente ha messo innanzi l'onorevole ministro, vanno anche aggiunte queste, e che tutte insieme debbono convincere il Senato che nel fatto il numero dei mendicanti non andrà di gran lunga aumentando.

La Commissione crede infine che le sue proposte siano tali da meritare l'approvazione del Senato, ed ha la coscienza che gli emendamenti introdotti agli articoli 80, 81 e 82 facilitino la soluzione del gran problema della mendicità, arrecando al progetto di legge sostanziali e benefici miglioramenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 80 che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 81.

Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le confraternite, sempre che le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando, o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza im-

porre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Per chiarire meglio il concetto del paragrafo terzo e per limitare sempre più l'eccezione che vi si introduce, invece delle parole « semprechè le rendite » la Commissione propone di dire « per quanto le rendite degli enti », ecc., ecc.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la modificazione proposta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 81 con la modificazione proposta dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 82.

Con decreto reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

(Approvato).

#### Art. 83.

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al procuratore del Re, affinché sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

(Approvato).

#### Art. 84.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

(Approvato).

#### CAPO II.

*Dei riandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal Regno.*

#### Art. 85.

Chi, fuori del proprio comune, desta ragionevoli sospetti colla sua condotta, e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé con qualsiasi mezzo degno di fede, è tradotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi parrebbe meglio che invece di dire « qualsiasi » si dicesse « qualche ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'art. 85 sostituendo alla parola « qualsiasi » la parola « qualche ».

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 86.

Il ministero dell'interno, e, per sua delegazione, le autorità dipendenti, possono per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Io credo pure che invece di dire « il Ministero » si debba dire « il ministro ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È vero, bisogna dire il « ministro ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 86 sostituendo la parola « ministro » alla parola « Ministero ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 87.

I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello devono trasmettere, ogni quindici giorni, l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza del circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Per mettere meglio in correlazione la dizione dell'art. 87 con quella del art. 88 che segue, invece di dire « devono trasmettere » mi pare che sarebbe meglio dire « trasmetteranno ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola metto ai voti l'art. 87 sostituendo alle parole « devono trasmettere » la parola « trasmetteranno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 88.

Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

(Approvato).

#### Art. 89.

I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per

delitto contro la proprietà, o per contravvenzione all'ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, semprechè sarà necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Alle parole « semprechè sarà necessario », io proporrei di sostituire invece « ove sia necessario ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 89 con la modificazione proposta dall'onor. Puccioni.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 90.

Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli Italiani non regnicoli.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi viene in pensiero che la Commissione la quale riferì al Senato sul Codice penale propone di aggiungere al Codice stesso una forma speciale, che è quella appunto preveduta in quest'articolo; cioè quella dello straniero che espulso dal Regno vi rientra senza autorizzazione.

Ora sarebbe soddisfatto il voto di quella Commissione coll'articolo che esaminiamo, ma non pienamente; e poichè siamo in via, mi parrebbe che sarebbe opportuno di soddisfarlo per intero. La Commissione aggiungeva a codesto articolo questo capoverso: « Scontata la pena lo straniero sarà nuovamente espulso ». Manca nell'articolo questa disposizione: nè varrebbe

opporre che a ciò provvede l'articolo precedente, perchè in questo si parla di condanna per delitto, mentre qui si vorrebbe che l'espulsione fosse conseguenza della condanna per la contravvenzione.

Questo propose la Commissione del Codice penale, e, se il signor ministro non avesse difficoltà ad accettarla, proporrei che in questo articolo s'introduca la disposizione cui ho accennato, la quale completerebbe quanto in questo stesso articolo è prescritto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nell'articolo 90 si pose il vocabolo *delitto* appunto per prendere il *nomen juris* del Codice nuovo.

Quindi nel delitto è tutto compreso, perchè di crimini non si parla più nel Codice nuovo.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Vedo che non mi sono spiegato bene, e lo farò ora con più chiare parole.

La Commissione per il Codice penale prevede il caso che lo straniero espulso dal Regno vi ritornasse senza autorizzazione, e ritiene che nel fatto dell'ingresso dello straniero contro il divieto dell'autorità nostra nel territorio dello Stato dal quale era stato espulso, vi fossero gli estremi di una contravvenzione. Ora questo è il fatto precisamente preveduto dall'art. 91. Ma la Commissione del Codice penale volle aggiungere alle dichiarazioni che si contengono in questo articolo un'altra dichiarazione, per la quale quando lo straniero aveva scontata la pena non del delitto, ma di questa speciale contravvenzione, doveva esser nuovamente espulso dal Regno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È bene che il Senato consideri questo: la materia, contemplata dall'art. 90, fu discussa alla Camera e fu discussa completamente.

Io aveva scritto nel mio primo progetto, che gli stranieri condannati dovevano essere espulsi dopo scontata la pena; ma la Camera non

volle consentirvi, perchè nella parola *pena* erano anche comprese quelle non affittive.

Inoltre fu scritta la parola *carcere* come generica, e nella quale si comprendono tutte le pene affittive.

Quindi, giova ripeterlo, l'art. 90, non solo si riferisce ai reati secondo il Codice attuale, ma ai delitti in genere.

È bene che questo si sappia. Io dissi nettamente alla Camera dei deputati, che, accettando la parola *carcere* e la parola *delitto*, io intendeva ritenere (poichè non è mia la modificazione) che la frase dovesse essere intesa nel modo più ampio.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Forse sarebbe meglio dire: « dopo liberati dalla pena restrittiva », perchè nel Codice nuovo non si parla più di *carcere*.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quello che desidero è questo: che non possa credersi che l'art. 90 comprenda unicamente i delitti secondo il Codice attuale, ma comprenda tutti i reati, a cominciare da quelli che oggi si chiamano crimini.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Se questa è l'intelligenza, non insistiamo più oltre.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È naturale, perchè sarebbe curioso che per i delitti - secondo il Codice attuale - fosse espulso lo straniero, e per i crimini avesse il beneficio di stare nel Regno.

La seconda questione è che, se dopo essere espulso rientri, debba essere punito, cioè che alla seconda pena debba seguire la nuova espulsione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo sull'interpretazione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È bene che il Senato sappia che è mio intendimento - dovendo questa legge essere coordinata al Codice penale - che, se vi sono antinomie, vengano tolte. Quando il Codice penale sarà pubblicato, esso e la legge di pubblica sicurezza armonizzeranno nel linguaggio giuridico dei reati e delle pene.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone che al secondo paragrafo si aggiungano le seguenti parole: « Scontata la pena lo straniero sarà nuovamente espulso ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io prego gli amici della Commissione di tener presente che siccome è una misura preventiva la espulsione dello straniero dal Regno, siccome è detto nel capoverso dell'art. 10, così la sua applicazione e il mantenimento deve lasciarsi al potere discrezionale. Invece se si propone all'art. 91 di doverlo di nuovo espellere nel caso di contravvenzione e dopo espiata la pena, si chiede troppo. E di vero, se lo straniero può essere espulso per motivi d'ordine pubblico e se contravviene, va condannato; potrà forse dal contravventore venir meno il diritto di espellerlo quando tal diritto si ha contro chi mai ha contravvenuto?

La potestà resta indubbiamente. Ne volete fare per legge un obbligo? Ma perchè farne per legge un obbligo se la espiatione avrà potuto far cessare il motivo di nuova espulsione?

La necessità, adunque, imposta al giudice potrebbe far nascere il dubbio che implichi la perdita nell'autorità politica del potere di lasciarlo. E se così fosse, mi pare soverchio. Basterebbe, al governo della materia, l'art. 90, secondo cui lo straniero può essere espulso; e lo straniero che ha contravvenuto doppiamente potrà essere espulso. Cambiare la potestà d'espulsione in obbligo, importa stabilire una pena accessoria, *ex lege*; e in tal caso non si tratterà più di quella potestà politica che la legge attribuisce all'autorità governativa del paese. Io credo che possa andare l'articolo senza la proposta aggiunta.

PRESIDENTE. Insiste la Commissione?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Insiste.

PRESIDENTE. L'onor. ministro accetta questa aggiunta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 90, coll'aggiunta proposta dalla Commissione, accettata dal ministro.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 91.

Lo straniero espulso non può rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione sarà punito col-l'arresto sino a sei mesi.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Prego l'onor. relatore a dirmi il perchè in quest'articolo 90...

PRESIDENTE. Vorrà dire 91, perchè il 90 è stato già votato.

Senatore CAVALLINI. Allora le mie osservazioni non potrebbero più avere luogo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta all'articolo 91 che dice così: « Scontata la pena lo straniero sarà nuovamente espulso », proposta dalla Commissione ed accettata dal ministro.

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 91 così emendato.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 92.

I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al ministero, gli stranieri di cui all'articolo 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sanno dar contezza di sé o sono sprovveduti di mezzi.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sarà meglio dire: « che non sappiano » e: « o siano sprovveduti di mezzi ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. In questo progetto di legge abbiamo tre articoli, l'85, il 90 ed il 92, che parlano di persone che per vari motivi d'ordine pubblico possono essere o tradotte innanzi all'autorità pubblica, o espulse, respinte e condotte alla frontiera, ed ora si adopra la parola « tradotto », ora « condotto » ed ora « respinto ». Ma questi tre diversi vocaboli od indicano la stessa cosa, e voi dovete usarne uno solo, od indicano invece una cosa diversa, cioè un diverso modo di traduzione, ed allora l'art. 85 non potrebbe stare come fu scritto.

L'art. 85, per esempio, contempla due casi,

quello in cui un cittadino fuori del proprio comune non può dare contezza di sé, e quello in cui egli dia fondati sospetti di sé. Nel primo caso può trovarsi il più onesto uomo dello Stato e chiunque anche di noi; ebbene, voi lo fate tradurre innanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza come un altro qualunque che dia fondati sospetti.

E qui rammenterò il caso avvenuto due anni or sono a quell'onestissimo professore di Pisa, che per il fatto soltanto che non poteva, alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, dare contezza di sé, se non coll'esibizione di una cartina di visita in cui stava scritto il suo nome, cognome e titolo, fu dai reali carabinieri ammannettato o come un malfattore tradotto sino alla stazione di Roma, e di là alla caserma dei reali carabinieri, ove il comandante lo lasciò immediatamente libero dopo una berlina e tanta onta iniquamente subita.

Prendo occasione dell'art. 92 per pregare il relatore a vedere se non sia proprio il caso di coordinare meglio fra loro i diversi articoli.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Chiedo la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A me pare che la risposta a questa domanda sia facilissima, in ispecie se la si restringe all'art. 92 che è quello solo in votazione, perchè degli altri omai approvati non si può più parlare, salvo per la loro definitiva coordinazione.

Si usa qui le parole « respingere dalla frontiera » perchè si tratta di forestieri i quali sono al di là della frontiera stessa e vogliono entrare nel Regno.

Qui non si poteva dire « tradurre » nè « condurre »; si doveva dire « respingere », come si è detto.

Quindi la formula, me lo consenta l'onorevole senatore Cavallini, è esattissima.

Senatore CAVALLINI. E gli altri due articoli?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Ormai sono votati e non se ne può più parlare, salvo a riprenderli in esame nella coordinazione del testo del progetto.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta, pongo ai voti l'art. 92, sostituendo alle parole « non sanno » le parole « non sappiano » e alle parole « e sono » le parole « o siano ».

Chi approva l'art. 92 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 93.

Qualora le persone che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio, si allontanino dall'itinerario loro tracciato, possono essere arrestate e giudicate dal magistrato locale e condannate all'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena si fanno proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelle che contravvengono alla disposizione dell'art. 89.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La formula di questo articolo non è felicissima. Si dice: « possono essere arrestate e giudicate ».

Se sono arrestate, debbono essere giudicate.

Senatore FERRARIS. Per istabilire la competenza.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Allora bisogna trovare un'altra formula, per esempio: « possono essere arrestate, e in questo caso giudicate dal magistrato locale e sottoposte ad una pena ».

Senatore FERRARIS. Si può dire: « e quindi giudicate ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si può dire: « possono essere arrestate e saranno giudicate dal magistrato ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « e verranno giudicate ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sta bene.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora si sostituisce la dizione: « e verranno giudicate, ecc. ».

Pongo ai voti l'art. 93 con queste modificazioni.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

Leggo l'art. 94.

CAPO III.

*Dell'ammonizione.*

Art. 94.

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di esistenza, e i diffamati per delitti, di cui agli articoli seguenti.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A nome della Commissione propongo di sostituire in questo articolo la parola « sussistenza » all'altra « esistenza ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 94 colla sostituzione della parola « sussistenza » all'altra « esistenza ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 95.

Art. 95.

Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come colpevole di delitti, di omicidio, di lesione personale, di minaccia, di violenza, e resistenza all'autorità, e per tali titoli sia stato colpito da più condanne o da più sentenze della sezione d'accusa, anche di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi, ovvero sia stato più volte assoggettato a giudizio, ancorchè questo sia finito con assoluzione per non provata reità.

A questo articolo è proposta una modificazione dal senatore Bartoli.

Ne do lettura:

« Si avrà per diffamato colui che è designato

dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità, e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunciata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove ».

Il signor senatore Bartoli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore BARTOLI. L'emendamento che sottopongo all'esame del Senato non attiene alla sostanza, ma soltanto alla forma della disposizione contenuta in questo articolo.

Essa mira essenzialmente a stabilire le condizioni le quali devono concorrere per potersi pronunciare l'ordinanza di ammonizione. E queste condizioni, oltre a quelle che sono prevedute dalla legge di pubblica sicurezza ora vigente relative alla voce pubblica che designi l'individuo come pubblicamente diffamato per essere abitualmente dedito ai delitti tassativamente specificati, consistono nelle condanne riportate per gli stessi titoli di reato, ovvero nei procedimenti subiti, comunque terminati con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove, tanto negli stadi della Inquisizione che nel pubblico giudizio.

Io non avrei proposto questo emendamento se l'articolo in esame comprendesse pure la ipotesi della dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per mezzo di ordinanza, come avviene quando il procedimento si chiude con pronuncia della Camera di Consiglio o dell'ufficio di istruzione. In esso si accenna soltanto al caso che il procedimento finisca con sentenza della sezione di accusa. Ed è per supplire a tale omissione, e per rendere la disposizione più chiara e rispondente al suo concetto, che ho presentata la nuova dizione, la quale racchiude, a mio avviso, tutti i modi coi quali può intervenire nelle procedure penali la dichiarazione di non farsi luogo ad ulteriore procedimento.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione dichiara che accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Bartoli, perchè ritiene che esso migliora la locuzione dell'articolo, e ne completa le disposizioni.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Dopo le parole dette dall'onorevole senatore Bartoli, non ho più motivo di parlare, perchè la proposta ch'io volevo fare era quella precisamente che venne ora da lui formulata.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, accetta l'emendamento proposto dal signor senatore Bartoli?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti la nuova redazione dell'art. 95 proposta dal signor senatore Bartoli, accettata dal ministro e dalla Commissione, che ho già letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 96.

Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come colpevole di delitti d'incendio o di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, e per tali titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Anche a questo art. 96 occorrono delle lievi modificazioni.

Noi proponiamo si dica: « Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti » e qui segue la enumerazione contenuta nell'articolo, alla quale occorrerebbe aggiungere: « e di favoreggiamento di tali delitti, ecc. ».

Il favoreggiamento è una nuova figura giuridica introdotta nel Codice e crediamo utile tenerne conto.

PRESIDENTE. Rileggo la formola nuova proposta dalla Commissione:

« Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendi, di associazione per delinquere, di furti, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi delitti abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente ».

Pongo ai voti l'art. 96 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 97.

Il presidente del tribunale verificherà sommarariamente, per mezzo di testimonianze e di altre informazioni, quanto è esposto nella denunzia e non più tardi di cinque giorni, a contare da quello in cui l'avrà ricevuta, trasmetterà all'imputato mandato di comparizione, citandolo a comparire innanzi di lui.

Nella citazione saranno indicati il giorno e l'ora della comparizione, saranno esposti succintamente i fatti sui quali si fonda l'imputazione, e sarà avvertito l'imputato che ha facoltà di presentar prove a discarico.

Il senatore Calenda ha proposto a questo articolo un emendamento che consisterebbe nel mantenere la proposta della Commissione fino alla parola: « ricevuta », e poi dire: « chiamerà innanzi a sè lo imputato con mandato di comparizione nel quale sarà enunciata l'imputazione con la succinta esposizione dei fatti, sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico ».

Il signor senatore Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Il mio emendamento è più di forma che di sostanza: è un ritorno presso che letterale all'articolo ministeriale.

Esso tende a ridurre ad un solo periodo tutto l'articolo; ad eliminare quello che è superfluo, per essere implicito nelle parole « mandato di comparizione » e ad eliminare le parole « citandolo » e « citazione » che sono state introdotte nel testo della Commissione.

A me è parso che in un procedimento non contenzioso ma economico, comunque affidato all'autorità giudiziaria, e circondato di talune garanzie, non fosse a parlare di *citazione*, e che stesse bene la chiamata innanzi a sè fatta dal presidente, come si legge nell'articolo 97 approvato dalla Camera dei deputati.

Ho creduto che non fosse necessario di esplicare con l'articolo medesimo, a proposito del mandato di comparizione, quello che è insito per essenza e per espressa disposizione del Codice di procedura penale (art. 188) nel mandato stesso; cioè la designazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui deve comparire colui cui il mandato si intima.

Ecco perchè ho proposto di ridurre l'articolo come segue:

« Il presidente del tribunale, verificate sommariamente per mezzo di testimonianze ed altre informazioni le cose esposte nella denuncia, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione, nel quale sarà enunciata l'imputazione colla succinta esposizione dei fatti su cui si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione non avrebbe difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Calenda. Senonchè essa terrebbe più in certe parti alla formula sua che a quella del progetto ministeriale; perchè in questo parlandosi della verificazione sommaria che deve fare il presidente si usa la frase: « le cose esposte », mentre noi a codesta dizione avevamo sostituita l'altra: « Quanto è esposto nella denuncia » e ci sembra che la forma sia più esatta.

Si potrebbe dunque dire: « Il presidente del tribunale, verificato sommariamente per mezzo di testimonianze ed altre informazioni, quanto è esposto nella denuncia, non più tardi di cinque giorni a contare da quello in cui l'avrà ricevuta, chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione, in cui sarà enunciata l'imputazione con la succinta esposizione dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentar prove a discarico ».

PRESIDENTE. Leggo la nuova formula che sarebbe combinata fra la Commissione e l'onorevole Calenda:

« Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni quanto è esposto nella denuncia e non più tardi di cinque giorni a contare da quello in cui l'avrà ricevuta chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione, in cui sarà enunciata la imputazione con la succinta esposizione dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico ».

Il signor ministro accetta questa nuova formula?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questa nuova formula dell'art. 97.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 98.

Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicata nel mandato di comparizione o non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascerà contro il medesimo mandato di cattura.

(Approvato).

#### Art. 99.

Il presidente spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denuncia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

(Approvato).

#### Art. 100.

Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denuncia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

(Approvato).

## Art. 101.

Se l'imputato impugna la denuncia e presenta prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze prodotte ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama con mandato di comparizione ad altra udienza pubblica, da tenersi entro dieci giorni dalla prima, e, udito nuovamente, pronunzia la sua ordinanza.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Per mettere in armonia quest'articolo con quello di numero 97 invece delle parole « lo cita » bisognerà dire « lo chiama ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 101, sostituendo la parola « chiama » alla parola « cita ».

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

## Art. 102.

L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione, sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, notificata all'autorità di pubblica sicurezza.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Ho chiesto la parola per sottoporre al signor ministro e alla Commissione un dubbio; se, cioè, invece di dire: « notificata all'autorità di pubblica sicurezza » non sia più opportuno dire: « comunicata all'autorità di pubblica sicurezza ».

La notificazione va fatta per via di usciere a coloro che sono parti in un giudizio, e contro le quali d'ordinario vuolsi far decorrere alcun termine che meni ad acquisto o a perdita di diritti: all'autorità di pubblica sicurezza invece deve bastare la semplice notizia del provvedimento emesso, nella forma ordinaria della corrispondenza ufficiale fra le pubbliche autorità.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione accetta.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pure accetto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 102 so-

stituendo la parola « comunicata » alla parola « notificata ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 103.

Se si tratta di ozioso o di vagabondo, il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

(Approvato).

## Art. 104.

Se si tratta di persona diffamata a termine degli articoli 95 e 96, il presidente le prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le persone e la proprietà, di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

## Art. 105.

Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi, e di non uscire al mattino prima di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Bisognerebbe sostituire alle parole « prima di » le altre « più presto di ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 105 sostituendo le parole « più presto » all'altra « prima ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 106.

Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

(Approvato).

## Art. 107.

Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso il ricorso in Cassazione, sia per motivi di incompetenza, sia per inosservanza delle forme prescritte, sia per altre violazioni di legge.

Il ricorso sospende gli effetti dell'ammonizione; a meno che il presidente del tribunale non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

PRESIDENTE. A quest'art. 107 il signor senatore Bartoli propone questo emendamento:

« Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi di incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel Titolo III, capo III, della presente legge.

« Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento, con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale; e sarà giudicato da un consigliere d'appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme degli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

« Se il reclamo non è stato presentato regolarmente o è infondato, il consigliere d'appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado; e la sua pronuncia non sarà suscettiva di altro rimedio.

« Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere d'appello delegato annullerà il provvedimento e pronuncerà in merito. Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio ». (*Identico nel resto all'ultimo capoverso proposto dalla Commissione*).

Ha facoltà di parlare il senatore Bartoli per svolgere il suo emendamento.

Senatore BARTOLI. Tanto l'articolo ministeriale che quello della Commissione sono conformi nell'accordare all'ammonito il diritto di ricorrere in cassazione.

Se non che vi sarebbe questa differenza, che mentre la Commissione attribuirebbe la competenza a giudicare sul ricorso alla Corte di cassazione, l'articolo ministeriale la deferirebbe alla Corte d'appello.

Se dovessi scegliere fra le due proposte, accetterei quella della Commissione la quale è

più consona ai nostri ordinamenti giudiziari. Ma sembrami che tanto l'uno che l'altro sistema non sia scevro d'inconvenienti; e però avrei modificato il disposto dell'art. 107, in modo che, pur concedendosi all'ammonito il diritto di reclamare in alcuni casi speciali contro il provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, la decisione di questo reclamo fosse deferita ad un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente. Avrei però limitato questo gravame ai casi di manifesta violazione delle regole di competenza, o di inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo III, capo III, della presente legge. Ove pertanto regolare sia stato il procedimento in primo grado, esame questo piuttosto di fatto che di diritto, il consigliere delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di ammonizione, e questa sua pronuncia non sarebbe suscettiva di alcun altro rimedio. Laddove poi la ordinanza del giudice di prima cognizione fosse viziata o per ragione di incompetenza o per inosservanza delle disposizioni contenute in questo capo, in tal caso compito del consigliere d'appello sarebbe di annullare il provvedimento di ammonizione e di pronunziare in merito, ed anche in siffatta ipotesi la pronuncia non andrebbe soggetta ad altro rimedio.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

Senatore BARTOLI. Con questa forma sommaria di procedere, la quale sarebbe consentanea all'indole eccezionale di tali giudizi, si eviterebbero gli indugi ai quali condurrebbe il proposto sistema della cassazione, e si raggiungerebbe quella prontezza di giudizio e di esecuzione che è essenziale alla natura ed ai fini di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Nella proposta dell'onorevole senatore Bartoli vi sono due punti pei quali confesso non potrei consentire.

Prima di tutto mi pare un po', non dirò strano, ma almeno singolare, che, all'indomani del giorno in cui si è votata la Cassazione unica, noi veniamo subito a fare uno strappo a questa legge introducendo di sbieco il ricorso in cassazione od un altro magistrato.

Non so vedere perchè il ricorso in Cassa-

zione non debba anche in questo caso deferirsi alla Corte suprema secondo le regole ordinarie.

Mi oppongo poi anche a questo emendamento dell'onorevole senatore Bartoli, nell'altra parte in cui in certi casi si darebbe la facoltà al consigliere d'appello, a cui l'ammonito ricorre, di pronunciare altresì nel merito. Ciò non mi pare ammissibile per due ragioni.

L'Istituto dell'ammonizione, per sua natura, è inappellabile; per la ragione che ho avuto occasione di dire ieri, che, cioè, non si tratta di un vero giudizio penale, non essendovi nè reato, nè accusa specifica.

In secondo luogo si confonderebbero nel medesimo giudice d'appello la facoltà di decidere in merito e quella di decidere come magistrato di Cassazione, ciò che all'indole del giudizio di Cassazione non è conforme.

Per conseguenza starei col progetto della Commissione; perchè io, che sono contrario ad affidare all'autorità giudiziaria l'ammonizione, tuttavia riconosco, e lo esige la logica, che dandosi il diritto di fare l'ammonizione all'autorità giudiziaria, si deve dare contro questo atto un rimedio giudiziario, ma in base al diritto comune.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. A me pare, o signori, che il mio emendamento non porterebbe uno strappo (è l'espressione della quale si è servito l'onorevole preopinante) alla legge della Cassazione unica testè votata dai due rami del Parlamento.

Il consigliere delegato che sarebbe chiamato a giudicare sul reclamo contro l'ordinanza di ammonizione non avrebbe altra indagine a fare che di verificare se era competente il primo giudice a pronunciare l'ammonizione, e se furono osservate le disposizioni relative a tale provvedimento.

Ora è evidente che una tale indagine è di mero fatto, e non involve alcuna questione di diritto.

A stabilire infatti la competenza del primo giudice occorrerà soltanto di accertare la dimora dell'ammonito, vale a dire se egli avesse domicilio o residenza nella circoscrizione giudiziaria del tribunale al cui presidente la denuncia fu portata, ed è questa senza dubbio una disamina di fatto. L'accertamento poi della

osservanza delle disposizioni contenute nel titolo III, capo III, della legge, altro non richiede che di verificare sulla scorta degli atti l'adempimento delle forme dalla legge prescritte, ed il concorso delle condizioni necessarie per la pronuncia dell'ammonizione. Ed io ritengo che anche questa sarebbe una indagine che attiene piuttosto al fatto che al diritto.

Ad evitare quindi un inutile giudizio in via di cassazione e gli indugi che toglierebbero ogni efficacia a questo provvedimento, io ho proposto il secondo grado col giudice singolare, che è conforme al sistema del primo giudizio, affinché, nel caso che infondato fosse il gravame, il consigliere d'appello ordinasse l'esecuzione del provvedimento d'ammonizione, e laddove avesse fondamento giuridico, ne decretasse l'annullamento e contemporaneamente pronunciasse in merito.

E questo, o signori, è conforme anche al sistema degli appelli in materia penale, giacchè dedotti in secondo grado motivi di nullità del primo giudizio, ed essendo questi fondati in diritto, il magistrato di appello ha facoltà di annullare la pronuncia di primo grado e giudicare in merito.

Non mi sembra adunque attendibile la obiezione dell'onorevole Canonico, che adottandosi l'emendamento da me proposto verremmo ad istituire una nuova Corte di cassazione nel magistrato d'appello.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Io appoggio l'emendamento del senatore Bartoli, osservando che l'istituto della ammonizione ha per fine salutare la prevenzione dei reati, poichè un Governo illuminato deve prevedere i reati per dovere poi provvedere con la repressione.

Mi sembra un controsenso un ricorso in cassazione contro un provvedimento di un giudice dato al seguito d'informazioni sommarie ed in via amministrativa, e senza forme giudiziarie. Si dà il giudice di secondo grado, unicamente per esaminare se colui che si vuole ammonire, è stato citato ed inteso nelle sue difese; e se queste formalità prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza si sono osservate, questo giudice non può discendere all'esame del merito del provvedimento. Tanto basta per la garanzia di colui che si vuole ammonire, ed ingombrare

di reclami per cose semplici e di facili indagini una Corte di cassazione, varrebbe a far disconoscere questa piramide che corona l'edifizio giudiziario dall'elevato suo posto.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Se si tien fermo il concetto che per l'ordinanza di ammonizione è ammesso il ricorso in cassazione, è sembrato alla Commissione che di questi rimedi dovesse conoscere la Cassazione di Roma, perchè altrimenti, e ben lo diceva il senatore Canonico, si farebbe con una legge che si promulgerebbe ora, o almeno che si approverebbe ora, uno strappo all'altra legge della unificazione della Cassazione unica penale che è stata di recente approvata anche dall'altro ramo del Parlamento.

Ed è per questo che la Commissione modificò l'art. 107 del progetto ministeriale.

Senonchè le osservazioni che sono state espresse dal senatore Bartoli e dal senatore Miraglia hanno convinto la Commissione stessa che il rimedio della cassazione non sia da accordarsi, perchè le questioni che sarebbero sollevate non hanno carattere di questioni di diritto, ma piuttosto quello di questioni di mero fatto.

A tali considerazioni un'altra se ne aggiunge, ed è che dato che le ordinanze di ammonizione siano circa tremila all'anno, si porterebbe innanzi alla suprema magistratura, sedente in Roma, un tal cumulo d'affari che sarebbe difficilmente smaltito, o lo sarebbe con poca sollecitudine: ora in siffatte materie occorre non perder tempo, perchè la efficacia del provvedimento dipende nella massima parte dalla sua prontezza.

La Commissione, essendosi quindi convinta che potevasi adottare un sistema più semplice e più consono all'indole di questi procedimenti, ha creduto che fosse da accogliersi la proposta del senatore Bartoli, perchè mentre ammette un secondo grado, o se vuol dirsi una specie di revisione, ha il vantaggio di uniformarsi al sistema di primo grado. Là è un magistrato unico che giudica dell'ammonizione; qua sarà un magistrato unico di grado superiore che giudicherà del reclamo sull'ammonizione.

Con tal mezzo tutti questi reclami saranno sollecitamente risolti e non sarà ingombrata

la Corte di cassazione di Roma di ricorsi i quali, come bene avvertiva il senatore Miraglia, sfuggirebbero alla natura delle sue competenze; e, quello che è più, col proposto sistema non si scemerebbero le garanzie che si vogliono accordare.

Avverto che il giudizio di merito in secondo grado non avrebbe luogo se non quando fosse constatato che il giudizio di primo grado è stato irregolare.

Quindi anche su questo proposito si offre agli ammonendi una bastevole tutela; perciò la Commissione conclude dichiarando di accettare l'emendamento del senatore Bartoli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro lo accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io accetto l'emendamento dell'onorevole Bartoli, il quale non fa altro che completare il concetto del ministro.

Nel primo progetto nostro noi proponevamo di mandare i ricorsi alla Corte di appello, mossi appunto dalle ragioni dette dagli onorevoli Miraglia e Puccioni.

Ciò posto, prego il Senato di volerlo votare.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del signor senatore Bartoli:

#### Art. 107.

« Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso il reclamo soltanto per motivi di incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo III, capo III, della presente legge.

« Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento, con dichiarazione motivata, alla cancelleria del tribunale; e sarà giudicat da un consigliere d'appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme degli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

« Se il reclamo non è stato proposto regolarmente o è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento in primo grado, e la sua pronuncia non sarà suscettibile di altro rimedio.

« Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere d'appello delegato annullerà il provvedimento e pronuncerà in merito.

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONE — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

« Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio ».

Poi verrebbe l'ultimo capoverso in principio così concepito:

« Il reclamo sospende l'effetto dell'ammonizione; » il resto come nell'articolo ministeriale.

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Parmi più opportuno che quest'ultimo capoverso segua immediatamente quello della produzione del reclamo, e quindi si venga a parlare del modo onde deve su di esso pronunciarsi il consigliere d'appello.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Io faccio su questo giudice il Senato. A me personalmente fa una impressione diversa, perchè mi pare che quando si è cominciato a parlare del reclamo sia opportuno determinare tutte le norme procedurali che al reclamo stesso si rannodano, e che poi si scenda a stabilire quale è l'effetto di questo reclamo di fronte alla esecutorietà dell'ordinanza contro la quale si insorge.

Giacchè ho la parola, siccome ho inteso sussurrare che la parola « pronuncia » non è esatta, credo dover dichiarare che questa parola può usarsi, perchè anche nelle nostre leggi è adoperata quando si tratta di ordinanze o di sentenze emesse dall'autorità giudiziaria.

Aggiungo finalmente che nell'ultimo capoverso bisognerà dire: « Il reclamo sospende, ecc. a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato, ecc. ».

PRESIDENTE. Il senatore Calenda insiste?

Senatore CALENDÀ. Non insisto.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti i primi quattro paragrafi dell'articolo secondo la redazione proposta dal signor senatore Bartoli e che ho letti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Pongo ai voti l'ultimo capoverso dell'articolo che sarebbe così concepito:

« Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione, a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 107.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 108.

L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dall'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Io direi: « dal giorno dell'ordinanza ».

PRESIDENTE. Va bene. Pongo ai voti quest'articolo 108 in cui sono aggiunte le parole: « dal giorno dell'ordinanza ».

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 109.

Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo, può revocare l'ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

(Approvato).

Art. 110.

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino a un anno, estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del pubblico ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

(Approvato).

## Art. 111.

L'ufficiale pubblico che, per favorire un individuo denunziato per l'ammonizione o per nuocergli, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi o con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Là, ove in questo articolo è detto: « L'ufficiale pubblico che, per favorire un individuo, ecc. », stando al modo con cui è redatto l'articolo, sembrerebbe che fosse denunziato *per nuocergli*, mentre tutt'altro è lo spirito della legge.

Quindi proporrei che fosse emendata la forma di quest'articolo.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione propone di sostituire alle parole « per favorire un individuo denunziato ecc., o per nuocergli » queste altre: « L'ufficiale pubblico che per giovare o per nuocere ad un individuo denunziato, ecc. ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 111 con questa variazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 112.

Ai testimoni citati a deporre in un processo d'ammonizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 179 del Codice di procedura penale.

(Approvato).

## Art. 113.

Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli articoli 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e d'invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

(Approvato).

## Art. 114.

Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza il presidente o il giudice delegato ordina il suo ricovero presso qualche famiglia onesta, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte, od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

(Approvato).

## Art. 115.

In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale, secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

(Approvato).

## Art. 116.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicizia o il meretricio.

(Approvato).

## CAPO IV.

*Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.*

## Art. 117.

Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi,

per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

(Approvato).

#### Art. 118.

Al condannato alla vigilanza può esser prescritto:

1. di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;
2. di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;
3. di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino prima di una data ora;
4. di non ritenere, nè portare armi proprie od altri istrumenti atti ad offendere;
5. di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;
6. di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
7. di non associarsi a pregiudicati;
8. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
9. di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;
10. di portar sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Al numero terzo di questo articolo bisogna dire « più presto » invece di « prima », e al numero 10 si deve dire invece che « degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza », « degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Chi approva questo art. 118 come è stato testè emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 119.

L'autorità di pubblica sicurezza, nel fargli tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti

di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una Società di patronato riconosciuta.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. In questo articolo non sarebbe forse male ripetere le parole: « al condannato alla vigilanza ».

PRESIDENTE. In tal caso quest'art. 119 sarebbe così concepito:

« L'autorità di pubblica sicurezza nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

« Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una Società di patronato riconosciuta ».

Chi approva questo articolo così emendato voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 120.

Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del Codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

(Approvato).

#### Art. 121.

L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

(Approvato).

#### Art. 121.

Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune,

senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito ai termini dell'articolo 120.

(Approvato).

CAPO V.

*Del domicilio coatto.*

Art. 123.

Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1. in due condanne per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale;
2. in due condanne per delitto contro la persona o la proprietà;
3. in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;
4. in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3.

(Approvato).

Art. 124.

Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del Regno.

(Approvato).

Art. 125.

L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una Commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

(Approvato).

Art. 126.

Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

(Approvato).

Art. 127.

Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una commissione d'appello che risiede presso il ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della commissione di appello sono comunicate al ministero per la esecuzione.

(Approvato).

Art. 128.

L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi, e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il ministero dell'interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

PRESIDENTE. Parmi che dopo la parola « mezzi » debbasi aggiungere « di sussistenza ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Benissimo.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo coll'aggiunta delle parole: « di sussistenza » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 129.

Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministero dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

(Approvato).

## Art. 130.

Se il coatto prosciolto condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministero potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

(Approvato).

## Art. 131.

Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello rimanente di domicilio coatto.

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio in questo articolo dire: « che rimarrebbe » invece di: « quello rimanente? »

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sì, « che rimarrebbe ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 131 sostituendo le parole: « che rimarrebbe » a quella invece di: « rimanente ».

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

## Art. 132.

Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Del resto sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti articoli 117, 118, 119, 120 e 121.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Proporrèi di cancellare le parole: « del resto » al principio del secondo capoverso di quest'art. 132, poichè mi pare non siano dizione legislativa.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Il senatore Canonico mi ha prevenuto, voleva fare la stessa proposta, di dire, cioè: « Sono applicabili ai coatti », invece di dire: « Del resto sono applicabili ai coatti ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 132 coll'emendamento proposto dal senatore Canonico e dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## TITOLO IV.

## Disposizioni transitorie e finali.

## Art. 133.

Le denunce per l'ammonizione, non risolte al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

(Approvato).

## Art. 134.

Chi si trova in istato di ammonizione da due anni nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all'art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova in istato di ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovare della disposizione dell'art. 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi parrebbe che sarebbe meglio cominciare i due capoversi di

questo articolo così: « Chi si trova ammonito », ecc., in luogo di dire: « Chi si trova in istato d'ammonizione », ecc.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Come si direbbe? « Chi si trova ammonito da meno di due anni continuerà a restarvi »?

Continuare a restare in istato d'ammonizione lo intendo, ma essere ammonito, e continuare a restarvi mi pare locuzione grammaticalmente non propria.

Senatore PUCCIONI, relatore. Si dica: « Chi si trova sotto ammonizione continuerà a restarvi ».

PRESIDENTE. Allora si dirà tanto nel primo che nel secondo comma: « Chi si trova sotto ammonizione, ecc. ».

Pongo ai voti l'art. 134 colle modificazioni di forma sostituendo alle parole: « in istato di » la parola « sotto ».

(Approvato).

#### Art. 135.

Alle contravvenzioni della presente legge per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il Codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

(Approvato).

#### Art. 136.

Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

(Approvato).

#### Art. 137.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata colla legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana del 20 giugno 1883. Cessano inoltre di aver vigore il tutto il Regnole disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, inquanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5061, e nella legge 13 maggio 1871, n. 214.

(Approvato).

#### Art. 138.

Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per regio decreto, con la sanzione dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a giorni dieci, il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa.

Senatore SCALINI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCALINI. In questo articolo potrebbe forse trovare posto la proposta che avevo fatto ieri relativamente all'uso delle caldaie a vapore che sono introdotte dall'estero.

Ieri io aveva presentato la mozione come appendice, come aggiunta ad un articolo; oggi invece la riproduco puramente come raccomandazione, della quale il ministro terrà quel conto che crederà.

Aggiungo un'altra osservazione della quale ho pure ieri parlato.

Io ho detto che per l'uso di queste caldaie nel Lombardo-Veneto vige il regolamento austriaco, che non so se sarà abrogato con questo progetto di legge, e per il quale la visita delle caldaie succede due volte, ossia quando si fa l'esperimento della loro forza di resistenza con una pressione duplice di quella in cui devono poi funzionare, e una seconda volta quando sono piazzate.

Anche questa parte, trattandosi di sicurezza, credo che potrà essere disciplinata col regolamento.

Una terza osservazione, quale pure il signor ministro terrà quel conto che crede.

Questa riguarderebbe gli individui riconosciuti dalle autorità locali di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro.

Forse per dare una guida a queste autorità sarà il caso di riferirsi in via dimostrativa, non tassativamente ai casi di inabilità che sono specificati nel regolamento militare, ossia nella legge e regolamento sul reclutamento militare.

Mi pare che così si potrebbero agevolare i giudizi di coloro che avranno l'incarico di pronunciarsi sull'inabilità di un individuo al lavoro.

Il signor ministro, ripeto, di queste mie osservazioni terrà quel conto che crederà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Studierò la materia e la contemplerò nel regolamento che dovrà farsi per l'esecuzione di questa legge.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io ho chiesto la parola unicamente per proporre una dizione che parmi risponda meglio al concetto che l'informa.

In quest'articolo si dice: « Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per regio decreto, con la sanzione dell'ammenda sino a L. 50 o dell'arresto sino a giorni 10, il regolamento per l'esecuzione della presente legge, ecc.

Da questa formola sembrerebbe che la sanzione riguardasse il regolamento, mentre invece con quest'articolo si vuole accordare al ministro la facoltà di comminare nel regolamento l'ammenda e l'arresto.

Quindi parmi che sarebbe più chiaro il dire così: « Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a L. 50 o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime ».

PRESIDENTE. La Commissione ed il ministro accettano questa nuova dizione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione pure l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo cogli emendamenti proposti:

#### Art. 138.

Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecu-

zione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni dieci per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

Chi approva quest'articolo è pregato di zarsi.

(Approvato).

#### Art. 139.

È pure autorizzato a pubblicare con la stessa sanzione il regolamento relativo al meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. A me pare che alle parole: « con la stessa sanzione », sarebbe più corretto sostituire le altre: « con le stesse sanzioni penali ».

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro e alla Commissione se accettano questa proposta.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 139 testè letto, sostituendo alle parole: « la stessa sanzione » le altre « le stesse sanzioni penali ».

Chi approva l'art. 139 con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 140.

Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1888

## Art. 140.

È istituito, in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura, un registro d'anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

(Approvato).

## Art. 141.

È data facoltà al Governo di coordinare la presente legge col Codice penale, contemporaneamente al quale sarà pubblicata ed andrà in osservanza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Coll'approvazione dell'art. 142 è esaurita la discussione del progetto relativo a « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza ». La votazione del medesimo a scrutinio segreto verrà rinviata alla seduta di domani, per lasciar tempo alla Commissione di coordinarne le disposizioni a seconda delle modificazioni e delle varianti che vi sono state introdotte nel corso della discussione.

Intanto, essendo presente il signor ministro d'agricoltura, industria e commercio, dò nuovamente lettura della domanda di interpellanza presentata dall'onor. senatore Devincenzi.

« Il sottoscritto intende muovere interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio sopra l'attuazione della legge del credito agrario.

« DEVINCENZI ».

Prego il signor ministro di dichiarare se accetta questa interpellanza e quando intende di rispondermi.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'interpellanza del senatore Devincenzi, e se il Senato lo consentisse vi risponderò anche domani.

Senatore DEVINCENZI. Io, per parte mia, accetto.

PRESIDENTE. Sta bene; allora, se non vi sono opposizioni, l'interpellanza del senatore Devincenzi, anch'essa sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani, il quale rimane così fissato:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza.

Interpellanza del senatore Devincenzi al ministro d'agricoltura, industria e commercio sopra l'attuazione della legge del credito agrario.

Discussione del progetto di legge per il riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).